

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n° 31 del 28/12/2014

FATTURAZIONE DEI PRODOTTI VENDUTI ON LINE A PRIVATI UE

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com*

ARIANO IRPINO

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

Professionisti d'impresa

Senza fattura i prodotti venduti on line a privati Ue

Gli operatori che vendono via internet beni sotto i 35.000 euro a privati stabiliti nella Ue possono essere esonerati dalla certificazione dei corrispettivi

La **vendita di prodotti** attraverso l'utilizzo di **piattaforme on line**, da parte di soggetti passivi IVA, rientra nell'ambito del cosiddetto **commercio elettronico “indiretto”**. Si tratta di operazioni caratterizzate da una **transazione monetaria telematica** alla quale fa seguito una **spedizione** di beni mobili materiali (in quanto tale, “indiretta”).

Ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico “indiretto” (vale a dire le **cessioni di beni on line**) sono riconducibili alla disciplina delle **vendite per corrispondenza** (ris. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2009 n. [274](#)).

Le vendite per corrispondenza si caratterizzano per il fatto che la **determinazione del cliente** all'acquisto si realizza sul **catalogo** (nella specie, disponibile in **forma telematica**), mentre la **consegna** dei beni viene poi effettuata tramite **servizio postale** o con mezzi di trasporto cui provvede la ditta venditrice. Rientrano nella fattispecie delle vendite per corrispondenza anche le **vendite a domicilio**, sempre che la consegna dei beni, oggetto degli ordini, **non sia contestuale** alla **raccolta degli ordini** stessi (al riguardo, la C.M. 4 aprile 1997 n. [97](#), § 3.1).

Per le cessioni effettuate a “privati” nel **territorio dello Stato**, vige un regime (facoltativo) di **esclusione** dagli obblighi di **certificazione dei corrispettivi**. Nello specifico:

- l'[art. 22](#) comma 1 n. 1) del DPR 633/72 esclude l'emissione della fattura per le “**cessioni di beni** effettuate da commercianti al minuto (...) **per corrispondenza**”;
- l'[art. 2](#) comma 1 lett. oo) del DPR 696/96 **esonera** da ulteriori forme di **certificazione fiscale** le “cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano **vendite per corrispondenza**, limitatamente a dette cessioni”.

Considerazioni diverse devono essere svolte, invece, per i **beni che, acquistati telematicamente**, sono inviati per corrispondenza in **altri Stati dell'Unione europea**. Per quello che qui interessa, vale a dire le **vendite a distanza** di beni mobili materiali, nei confronti di privati, infatti, il legislatore comunitario ([art. 33](#) della direttiva 2006/112/CE) ha previsto, al di sotto di una specifica soglia monetaria, una **deroga** al regime IVA degli

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

scambi intracomunitari di beni, con conseguente tassazione nello **Stato di partenza dei beni**.

Affinché si applichi la suddetta deroga territoriale, l'**importo globale annuo** delle vendite a distanza deve essere **inferiore a 100.000 euro**, ovvero al diverso limite previsto dallo Stato del cessionario per gli acquisti “a distanza”. Gli Stati membri, difatti, possono ridurre la soglia monetaria sugli acquisti fino a **35.000 euro**, ai sensi dell'[art. 34](#), par. 2, della direttiva 2006/112/CE.

La disciplina è recepita, a livello nazionale, dall'[art. 41](#) comma 1 lett. b) del DL 331/93, secondo cui le **cessioni** di beni “**per corrispondenza** e simili” nei **confronti di privati** non si considerano “cessioni intracomunitarie” di beni se l'**ammontare** delle stesse, con riferimento allo Stato di destinazione, è **inferiore a 100.000 euro** (ovvero in relazione al minore importo eventualmente definito da tale Stato). In tale ipotesi, l'operazione è tassata in Italia, secondo le ordinarie disposizioni nazionali.

A prescindere dall'avvenuto superamento della soglia annua monetaria, il cedente può comunque **optare** per l'imposizione nello **Stato di destinazione**, esercitando l'opzione nella dichiarazione IVA relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio attività.

Definite le regole di territorialità IVA applicabili alle **vendite per corrispondenza** di beni inviati in un **altro Stato della Ue** a “privati”, ne discende un **diverso regime** ai fini della **certificazione dei corrispettivi**:

- le vendite qualificate come “**cessioni intracomunitarie**” sono soggette a **fatturazione** a norma del combinato disposto dell'[art. 46](#) commi 2 e 3 del DL 331/93 e dell'[art. 21](#) del DPR 633/72, risultando inapplicabile la deroga dall'obbligo di fatturazione di cui all'art. 22 del DPR 633/72 prevista per le cessioni “interne”;
- le vendite assoggettate ad IVA **in Italia** possono fruire dell'**esonero** dall'obbligo di **certificazione dei corrispettivi**, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 22 del DPR 633/72 (in quanto vendite “interne”) e dell'art. 2 comma 1 lett. oo) del DPR 696/96.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it